




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008141 - 20/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:ac

Roma, 20 LUG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Genova
Via Fieschi, 8/11
Genova

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 231/2011_Formazione professionale continua.

Facendo seguito al Vs. quesito del 7 luglio u.s., con il quale si chiede se la sospensione per morosità sia causa di esonero dallo svolgimento della formazione professionale continua, si osserva quanto segue.

La sanzione disciplinare della sospensione ha lo scopo di inibire al destinatario l'esercizio della professione per un certo periodo di tempo. Tale misura non fa venire meno il dovere di adempimento degli obblighi degli iscritti nei confronti dell'Ordine di appartenenza, in quanto il professionista sospeso rimane comunque un iscritto nell'albo.

Pertanto, salvo che l'Ordine, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, abbia previsto una specifica ipotesi di esonero nel proprio regolamento per la FPC, si ritiene che l'obbligo della formazione professionale nel periodo della sospensione non subisca alcuna riduzione rispetto a quanto previsto dal vigente regolamento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione